

Circolare n. 6 del 07 GIU. 2016Ai Titolari di Domanda Unica 2015  
Ai Centri di Assistenza Agricola

**Oggetto: Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) n. 639/2014 – agricoltore in attività – circolare Agea prot. n. ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016.**

## Premessa

Le presenti istruzioni operative dell'Organismo pagatore ARCEA recepiscono le disposizioni impartite dalla circolare Agea prot. n. ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016, in materia di riconoscimento dell'agricoltore in attività.

## Agricoltore in attività

La disciplina dell'agricoltore in attività è stabilita dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, dagli artt. 10 e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dall'art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420 e dall'art. 1, comma 1 del DM 20 marzo 2015 n. 1922.

L'esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l'aiuto costituisce condizione necessaria ed imprescindibile per l'ottenimento dei contributi unionali sia con riferimento ai regimi di sostegno previsti nell'ambito della Domanda Unica di pagamento.

Sono agricoltori in attività le persone fisiche o giuridiche che rispettano almeno uno dei requisiti previsti al paragrafo 2.1 Agricoltore in attività.

Le informazioni di competenza di altre pubbliche amministrazioni, necessarie al riconoscimento della qualità di agricoltore in attività, sono acquisite in via informatica da ARCEA e rese disponibili nel SIAN.

Qualora tali informazioni risultino non disponibili, ovvero l'azienda sia tenuta a fornire gli elementi dimostrativi necessari a verificare il rispetto delle condizioni previste dalle deroghe, l'Organismo pagatore ARCEA mette a disposizione delle aziende e dei CAA da cui sono rappresentate, le necessarie procedure informatiche per registrare sul SIAN la documentazione relativa al riconoscimento della qualità di agricoltore in attività.

Parallelamente, alla registrazione sul SIAN della documentazione, l'azienda è tenuta a convalidare i dati riportati a sistema attraverso l'acquisizione in formato immagine (pdf) della documentazione comprovante, prevista nella citata circolare Agea prot. n. ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016.

L'acquisizione delle necessarie sul SIAN è consentita fino al **13 giugno 2016**, per completare le necessarie attività istruttorie a cura dell'Organismo pagatore ARCEA, propedeutiche a determinare l'ammissibilità delle domande interessate, nei tempi utili all'ultimo pagamento previsto per il procedimento amministrativo 2015.

La presentazione della documentazione in modalità cartacea, presso l'Organismo pagatore ARCEA – Cittadella Regionale, Viale Europa, 88100 Catanzaro -, è consentita per le sole aziende che non hanno conferito il mandato ad un CAA.

Solo a seguito dell'esame istruttorio della documentazione presentata dall'azienda, da parte dell'Organismo pagatore ARCEA, si determina il riconoscimento della qualità di agricoltore in attività. L'esito istruttorio viene riportato in un'apposita check-list di procedura che descrive i controlli effettuati.

La documentazione presentata successivamente al termine del 13 giugno 2016 non può essere presa in considerazione da parte dell'Organismo pagatore ARCEA.

Il Direttore ARCEA  
Dott. Maurizio Nicolai